

# BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin  
Dottore Commercialista  
Margherita Cabianca  
Dottore Commercialista  
Francesca Gardellin  
Dottore Commercialista  
Viviana Pigal  
Dottore Commercialista

Padova, 22 Gennaio 2020

**A tutti i Clienti**

**Loro sedi**

## *Circolare n. 6 del 2020*

Dott.ssa Nicla Pirro  
Dottore Commercialista

### *LA FINANZIARIA 2020 (LEGGE N. 160/2019)*

Dott.ssa Alessia Bettin  
Dott. Enrico Lanza  
Dott. Nicholas Varrese

È stata pubblicata sul S.O. n. 45/L alla G.U. 30.12.2019 n. 304 la c.d. “Legge di bilancio 2020” (Legge 27.12.2019, n. 160), contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale in vigore dall’1.1.2020. Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell’art. 1, che si compone di 884 commi.

Of counsel

#### **Sterilizzazione aumenti aliquote IVA– co. 3**

Legali  
Avv. Majla Genero  
FORO DI PADOVA  
Avv. Daniel Wahal  
FORO DI PADOVA  
Avv. Evelyne Povoleri  
FORO DI PADOVA  
Avv. Roberto Carfagna  
FORO DI VICENZA  
Avv. Paola Alfonsi  
FORO DI PADOVA

È confermato anche per il **2020** il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del **10%** (passerà al 12% dal 2021) e dell’aliquota IVA ordinaria del **22%** (passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022).

Risk manager  
Dott. Francesco Filippi  
Andrea Filippi

#### **Deducibilità IMU– co. 4 e 5**

Con la modifica dell’art. 3 D.L. n. 34/2019, è confermato che per il **2019** l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del **50%** a favore di imprese / lavoratori autonomi.

In sede di approvazione è previsto che quanto sopra è applicabile anche all’IMI (vigente in Provincia di Bolzano) e all’IMIS (vigente in Provincia di Trento).

#### **Riduzione cedolare secca contratti a canone concordato – co. 6**

È confermata la riduzione dal 15% al **10%** dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

#### **“Sconto in fattura” efficienza energetica/sisma bonus – co. 70 e 176**

Associazione Professionale  
P.zza A. De Gasperi 45/A  
35131 Padova  
Telefono +39 049 664488  
Telefax +39 049 650690


C.F./P.IVA 03876650288

e-mail  
[segreteria@balineassociati.it](mailto:segreteria@balineassociati.it)  
[studiobalin@legalmail.it](mailto:studiobalin@legalmail.it)  
[www.balineassociati.it](http://www.balineassociati.it)

In sede di approvazione sono stati **abrogati** i commi 2, 3 e 3-ter dell’art. 10, DL n. 34/2019 e, pertanto, dall’1.1.2020 **non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura”** in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:

- l’adozione di misure antisismiche, ai sensi del D.L. n. 63/2013 (c.d. “sisma bonus”);
- gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett h), TUIR.

A seguito della modifica del comma 3.1 dell’art. 14, D.L. n. 63/2013, riguardante la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori



il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali di cui al medesimo art. 14 (interventi di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007), a decorrere dall’1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000.

Si rammenta che in base all’Allegato 1 del DM 26.6.2015, per ristrutturazioni importanti di primo livello si intende l’intervento che *“oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”*.

### **Proroga detrazione riqualificazione energetica – co. 175, lett. a)**

Con la modifica dell’art. 14, D.L. n. 63/2013 è confermata la proroga dal 31.12.2019 al **31.12.2020** del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).


Si rammenta che per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

### **Proroga detrazione recupero edilizio – co. 175, lett. b), n. 1)**

Con la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è confermata la proroga dal 31.12.2019 al **31.12.2020** del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000, di cui all’art. 16-bis, TUIR.

### **Proroga detrazione “bonus mobili” – co. 175, lett. b), n. 2)**

Con la modifica dell’art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, è confermato anche per il **2020** il c.d. “bonus mobili”. In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2019.



## Credito d'imposta investimenti industria 4.0 – co. da 184 a 197

In sede di approvazione è stata ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”. **In luogo della proroga del maxi/iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese** che dall'1.1.2020:

- fino al 31.12.2020;

ovvero

- fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita **comunicazione al MISE**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Il nuovo credito d'imposta:

- **spetta** alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;

- **non spetta alle imprese:**

– in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d'impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

– destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza). Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;

- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;


- fabbricati e costruzioni;

- in taluni beni ricompresi nei gruppi V, XVII, XVIII;

- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Con riferimento ai beni **materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017** (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l'iper ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d'imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;



- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Con riferimento ai **beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017** (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d'imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

Relativamente ai **beni agevolabili diversi** da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d'imposta spetta nella misura del 6% del costo (ex art. 110, comma 1, lett. b, TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.

Per gli **investimenti in leasing**, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24**, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:

- dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni; ovvero
- dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 6%). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell'iperammortamento: dall'entrata in funzione del bene fino al momento dell'interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento.


Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000. Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Il credito d'imposta:

- non può essere ceduto / trasferito "neanche all'interno del consolidato fiscale";
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Il soggetto beneficiario è tenuto a **conservare**, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Le fatture / documenti devono **riportare l'espresso riferimento alle**



**disposizioni** normative in esame.

Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una **perizia** attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

### **Credito R&S/innovazione tecnologica attività innovative – co. da 198 a 208**

Viene introdotto, per il 2020, uno specifico credito d'imposta per gli investimenti **in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.**

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Il nuovo credito d'imposta:

- **spetta** alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- **non spetta** alle imprese:
  - in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  - destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

Per le **attività di ricerca e sviluppo** agevolabili, il credito d'imposta spetta:

- in misura pari al 12% della relativa base di calcolo; nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Per le **attività di innovazione tecnologica**, il credito d'imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.


Per le attività di **design e ideazione estetica**, il credito d'imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il **modello F24**;
- in tre quote annuali di pari importo;
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; subordinatamente all'adempimento dei previsti obblighi di certificazione.

Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sottoprogetto deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati



delle attività ammissibili. Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.


### **“Bonus formazione 4.0” – co. da 210 a 217**

In sede di approvazione, il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, Finanziaria 2018, è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020. Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono apportate le seguenti modifiche:

- il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell'impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le piccole imprese; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le medie imprese; 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le grandi imprese) è aumentato per tutte le imprese al 60% (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi del DM 17.10.2017;
- oltre alle imprese in difficoltà di cui all'art. 2, n. 18), Regolamento UE n. 651/2014, sono escluse dal credito d'imposta in esame anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;
- l'effettiva fruizione del credito d'imposta è subordinata alla condizione che l'impresa risulti in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori;
- il credito d'imposta è utilizzabile dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
- le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad inviare una specifica comunicazione al MISE, nei termini / modalità individuate con apposito DM;
- per il riconoscimento del credito d'imposta non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali / territoriali presso l'Ispettorato del lavoro;
- non può essere ceduto / trasferito “neanche all'interno del consolidato fiscale”.

### **“Bonus facciate” – co. da 219 a 224**

È confermata con modifiche e implementazioni l'introduzione della nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al **90% delle spese sostenute nel 2020** per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.



Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell'edificio ovvero interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica).

La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

### **Proroga Sabatini - Ter – co. da 226 a 229**

È confermato il riconoscimento di un'integrazione alla spesa per il periodo **2020 - 2025** ai fini della proroga dell'agevolazione c.d. "Sabatini – ter" prevista dall'art. 2, DL n. 69/2013, consistente nell'erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti / processi produttivi. In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

### **Ripristino ACE – co. 287**

**È confermata la soppressione già dal 2019 dell'agevolazione ex art. 2, commi da 1 a 8, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", ossia della tassazione agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES 15%).**

La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l'ACE, già dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, **dal 2019** per i soggetti "solari"). L'agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018.

È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura **dell'1,3%**.


### **Misure premiali per favorire i pagamenti elettronici – co. da 288 a 290**

È confermato il riconoscimento di un **rimborso in denaro**, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni residenti in Italia che effettuano "abituamente" acquisti di beni/servizi con strumenti di pagamento elettronici. È demandata al MEF l'emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.

### **Spese veterinarie – co. 361**

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è previsto **l'aumento da € 387,34 a € 500** della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).





### Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito – comma 629

Dall'1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:

- per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:

- spese veterinarie;
- spese universitarie;
- spese per la pratica sportiva dei ragazzi.

Sono esclusi dalla parametrizzazione (la detrazione compete, quindi, per l'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo):

- gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell'art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale);
- le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell'art. 15 del TUIR.

### *Fringe benefit* veicoli aziendali – commi 632 e 633

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020, la percentuale di determinazione del *fringe benefit* varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:


- per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI;
- per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;
- per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
- per i veicoli con valori di emissione di CO<sub>2</sub> superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

### Buoni pasto mense aziendali – co. 677

Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell'art. 51, TUIR è confermato che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

È confermata la non tassazione per:





- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
  - ai cantieri edili;
  - ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
  - ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione

### Tracciabilità delle detrazioni – co. 679 e 680

A decorrere dall'1.1.2020, **al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19%** (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

- **bonifico bancario o postale;**
- **ulteriori sistemi “tracciabili”**, diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La disposizione **non si applica**:

- alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

### Regime forfetario – commi 691 e 692

È confermata l'introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all'adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso/mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario.

In sintesi è previsto:


- il mantenimento del limite di ricavi/compensi dell'anno precedente pari a € 65.000;
- la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato a € 5.000).

Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell'art. 1, Finanziaria 2015.

Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

È nuovamente operante **l'esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente/assimilati eccedenti € 30.000.**

Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il



rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro.

È incentivato l'utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell'attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.

È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento/determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni – co. 693 e 694**

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'1.1.2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

### **Imposta sostitutiva plusvalenze cessione immobili – co. 695**

La legge di bilancio 2020 prevede l'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.


Questa imposta sostituisce l'imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.

Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizza- ti di cui all'art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili).

### **Rivalutazione beni d'impresa – commi da 696 a 703**

È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.



È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **12%** per i beni ammortizzabili;
- **10%** per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione

(in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione. In sede di approvazione è previsto che le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della

rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate:

- per importi **fino a € 3.000.000** in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d'imposta successivi;

- per importi **superiori a € 3.000.000** in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine per previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES relativo al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES per i periodi d'imposta successivi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

A seguito dell'espresso richiamo contenuto nel comma 10 trovano applicazione, "*in quanto compatibili*", le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1, Legge n. 311/2004.

### Ivie/ivafe – co. 710 e 711

La legge di bilancio 2020 amplia i soggetti tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero.

Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti.


A partire dall'1.1.2020, invece, esse saranno dovute:

- dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);
- dagli enti non commerciali, tra cui anche i *trust* e le fondazioni;
- dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (*ex art. 5 del TUIR*).

### Unificazione IMU – TASI – co. da 738 a 783

E' confermata, a decorrere dal 2020, la soppressione dell'Imposta Unica Comunale (UIC) di cui all'art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).

In altre parole, quindi, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le



“vecchie” IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.

Resta ferma l'autonomia impositiva per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI).

A decorrere dal 2022 l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa / lavoro autonomo mentre è indeducibile ai fini IRAP.

Per il 2020 / 2021 tale deduzione è ammessa nella misura del 60%.

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento all'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della Provincia autonoma di Trento.

### **Proroga detrazione “bonus verde”**

Si evidenzia che nell'ambito del recente D.L. n. 162/2019, c.d. “Decreto 1000 proroghe”, è contenuta la proroga per il 2020 del c.d. “Bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

### **Cedolare secca immobili commerciali**

Merita sottolineare, infine, che **non è stata (ri)proposta** per il 2020 l'applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

\*\*\*

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento e porgiamo distinti saluti.

*Balin & Associati*